



Guardia di Finanza
SCUOLA ADDESTRAMENTO DI SPECIALIZZAZIONE
-Ufficio Amministrazione-

Procedura aperta per l'affidamento del servizio integrato di gestione e manutenzione ordinaria programmata del poligono di tiro prefabbricato modello "Isopol 50x8", ubicato all'interno della Caserma "Monte Grappa" in uso alla Scuola Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza di Orvieto (Tr) - Piazza XXIX Marzo, 6

C.I.G. 6627927263

CHIARIMENTI

Domanda nr. 1

"...Visto il bando di gara sul sito della Guardia di Finanza volevamo avere delle precisazioni:

Possiamo partecipare anche se abbiamo una sola Banca che può rilasciare referenze bancarie?

Per quanto riguarda la certificazione UNI EN ISO 9001/2008 Vi facciamo presente che la scrivente non ne è in possesso, sostenendo, nel contempo, che la stessa è inesigibile per lavori aventi importo inferiore a € 516.457,00; difatti l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture ha avvalorato quanto già pronunciato in più occasioni con le deliberazioni 182 e 241/2003 e 27/2004, asserendo che l'obbligo di possedere il sistema di gestione aziendale per la qualità UNI EN ISO 9001:2008 sussiste soltanto quando l'importo dei lavori che l'Impresa intende assumere richiede una classifica di qualificazione per la quale il possesso di detto requisito sia già diventato obbligatorio, ossia a partire dalla classifica III, e quindi per importi superiori a 516.457,00.

A dimostrazione di quanto sopra menzionato si allega il parere N.220 del 25.09.2008 della stessa autorità, rilasciato nell'ambito dell'attività di soluzione delle controversie che l'autorità svolge ai sensi dell'art. 6 comma 7, lettera N, del D.Lgs. 163/2006..."

Risposta nr. 1

In base a quanto previsto dall'art. 41. del D.Lgs. 163/2006, negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.

Nel comma 2, è specificato che *"...le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere..."*

Nel bando, in base a quanto disposto dal comma 3 del sopracitato articolo, è espressamente previsto che, qualora il concorrente non fosse in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

Per quanto riguarda il parere N. 220 del 25.09.2008 dell'ex AVCP (ora ANAC) che l'Impresa ha richiamato, si fa presente che lo stesso si riferisce ad un appalto di lavori di manutenzione straordinaria (per i quali la certificazione di qualità è richiesta per quelli ricadenti nella classifica III o superiore ed in cui, tra l'altro, tale possesso è elemento che rileva nell'ambito della procedura di rilascio dell'attestazione SOA), mentre l'oggetto della presente gara è relativo ad un appalto di servizi, consistenti in attività di manutenzione ordinaria e programmata.

La certificazione di qualità nell'ambito degli appalti di servizi e forniture è qualificata come requisito di capacità tecnica degli operatori economici e, dunque, può essere requisito di ammissione alle procedure di gara ai sensi dell'art 43 del Codice dei Contratti.

La previsione effettuata dall'Amministrazione nella *lex specialis*, nel pieno rispetto dell'art. 43 del D.Lgs. 163/2006, riflette l'esigenza di affidare l'appalto *de quo* ad un soggetto pienamente qualificato, anche in considerazione della peculiare natura del servizio.

"Le previsioni di certificazioni di qualità, come risulta dagli articoli 42 e 43 del D.Lgs. nr. 163/2006, rientrano nei requisiti tecnici che l'Amministrazione può richiedere in sede di gara. In mancanza di tali requisiti è legittima l'esclusione" (Vgs. Tar Lazio, Roma, sez. III, n. 2113 del 2 marzo 2009).

Orvieto, 07/04/2016

F.to l'originale
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
E FINANZIARIA
(Ten. Alessandro Fabiocchi)